

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XLVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	349
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.(701)	349
PRESIDENTE	349
CASERTA, <i>Relatore</i>	349, 350
COLITTO	350
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	350
CAPALOZZA	350

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bettiol Giuseppe, Bennani e Maxia.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri. (701).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri.

Ricordo che nell'ultima seduta in cui si discusse questo disegno di legge, il relatore espresse alcuni motivi di perplessità in merito al suo contenuto e l'onorevole Sottosegretario Tosato chiese un rinvio della discussione per un più approfondito esame delle ragioni del provvedimento.

CASERTA, *Relatore*. Desidero dichiarare che i motivi di perplessità già esposti l'altra volta, sono stati riconfermati da un più approfondito esame. La convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902 (resa esecutiva in Italia in data 7 settembre 1905) all'articolo 5 stabiliva il diritto degli stranieri di sposare secondo le norme dell'ordinamento giuridico dei paesi di cui sono ospiti, rammentando l'obbligo — da parte delle autorità — di chiedere la dimostrazione dello stato libero degli stranieri che intendono sposare. L'articolo 4 appunto dice: « Questa dimostrazione si farà mediante un

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1950

certificato degli agenti diplomatici o consolari o con qualunque altro mezzo di prova, purché le convenzioni internazionali o le autorità del paese lo ritengano sufficiente ».

Il disegno di legge che ci viene proposto implica un giudizio di sufficienza, ma ritengo che la convenzione dell'Aja, alla quale aderirono tutti i paesi, tranne la Germania, intendesse riferirsi alle norme ordinarie e comuni, non a quelle eccezionali, che valgono soltanto in periodi di emergenza.

Vi è poi l'altro rilievo, già accennato nella scorsa seduta, e che mi pare decisivo per negare la nostra approvazione a questo provvedimento, e cioè che dalla fine del dicembre 1948 ad oggi la legge non ha avuto più vigore, senza danno per alcuno, per cui non si vede la necessità di protrarre ancora l'efficacia di quel decreto-legge.

Per tutti questi motivi, propongo alla Commissione di respingere il disegno di legge senza passare all'esame degli articoli che lo compongono.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione della giustizia, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti per giudicare del perdurare o meno delle ragioni che consigliarono la emanazione del regio decreto 30 marzo 1944, n. 94, del decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578, e del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 731,

delibera

di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 701, riguardante facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri ».

COLITTO. Rinunzio a svolgerlo perché il mio ordine del giorno è la conseguenza logica di tutto quanto si è detto finora.

CASERTA, Relatore. Concordo con l'ordine del giorno.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Le ragioni che hanno determinato il Governo a presentare questo disegno di legge si ricollegano alla richiesta fatta dall'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) residente in Italia e ad un desiderio espresso dal Ministero degli esteri a quello della giustizia.

Con lettera 11 aprile 1949, il sottocomitato misto dell'I.R.O. faceva presenti le difficoltà sulla possibilità della celebrazione di matrimoni civili e della trascrizione dei matrimoni religiosi degli stranieri. Pertanto con tale lettera si chiedeva al Ministero di grazia e giustizia un'ulteriore proroga del regio decreto 30 marzo 1944 onde consentire facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni religiosi degli stranieri.

Correlativamente un'analogha richiesta veniva inoltrata, tramite il Ministero degli esteri, dal Commissario del Trentino-Alto Adige.

Tuttavia, consta al nostro Ministero che il decreto legislativo che si propone di prorogare ha determinato una serie di gravissimi inconvenienti. Pertanto, di fronte a questa situazione, ritengo che l'intero problema vada riesaminato a fondo. Invito, però, l'onorevole Colitto a formulare diversamente il suo ordine del giorno, prospettandovi la opportunità di riesaminare *funditus* tutto il problema e di sospendere qualsiasi deliberazione.

Si tratta di una questione complessa che va esaminata sotto diversi profili e che ha bisogno di una documentazione molto larga per accertare esattamente se ed in quale misura esistono ancora le ragioni che hanno determinato l'emanazione di quel decreto che si tratta di prorogare.

COLITTO. Concordo.

CAPALLOZZA. Confermo ancora una volta che noi siamo contrari al disegno di legge nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Colitto e Riccio hanno così modificato l'ordine del giorno:

« La Commissione della giustizia, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti per giudicare del perdurare o meno delle ragioni che consigliarono la emanazione del regio decreto 30 marzo 1944, n. 94, del decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578 e del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 731,

invita il Governo a ritirare il disegno di legge, e a rielaborare tutta la materia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La seduta termina alle 9,30.